


Allegato A)



Comune di Casalpusterlengo

Provincia di LODI

Regolamento per la disciplina della I.U.C. – TA.RI. (Tassa sui Rifiuti) di cui all’art. 1 comma 639 e ss. della Legge 147/2013 e ss.mm.ii.

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 30/07/2014

Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 30/09/2014

Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 04/06/2015

Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 27/04/2016

Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 09 del 06/02/2017

Indice:

- ART. 1 *“OGGETTO DEL REGOLAMENTO”*
- ART. 2 *“ASSIMILAZIONE”*
- ART. 3 *“PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO E DEFINIZIONI”*
- ART. 4 *“SOGGETTO ATTIVO”*
- ART. 5 *“SOGGETTI PASSIVI”*
- ART. 6 *“SCUOLE PUBBLICHE”*
- ART. 7 *“SUPERFICI”*
- ART. 8 *“ESCLUSIONI”*
- ART. 9 *“RIDUZIONI DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI”*
- ART. 10 *“RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO DAL PRODUTTORE”*
- ART. 11 *“TARIFFA DELLA TASSA”*
- ART. 12 *“COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI”*
- ART. 13 *“ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA”*
- ART. 14 *“DETERMINAZIONE NUMERO OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE”*
- ART. 15 *“CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE”*
- ART. 16 *“MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO”*
- ART. 17 *“RIDUZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO”*
- ART. 18 *“ALTRE RIDUZIONI TARIFFARIE”*
- ART. 19 *“ULTERIORI RIDUZIONI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 660, DELLA LEGGE 147/2013 COME MODIFICATO DALL’ART. 2 DELLA LEGGE N. 68/2014”*
- ART. 20 *“TRIBUTO GIORNALIERO”*
- Art. 21 *“TRIBUTO PROVINCIALE”*
- ART. 22 *“DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE”*
- ART. 23 *“VERSAMENTO ED IMPORTI MINIMI”*
- ART. 24 *“DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI”*
- ART. 25 *“ VERIFICHE ED ACCERTAMENTI”*
- ART. 26 *“SANZIONI ED INTERESSI”*
- ART. 27 *“RIMBORSI”*
- ART. 28 *“RISCOSSIONE COATTIVA”*
- ART. 29 *“FUNZIONARIO RESPONSABILE IUC-TA.RI”*
- ART. 30 *“ACCERTAMENTO CON ADESIONE”*
- ART. 31 *“TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”*
- ART. 32 *“ABROGAZIONE E NORME DI RINVIO”*
- ART. 33 *“ENTRATA IN VIGORE”*

ART. 1 “OGGETTO DEL REGOLAMENTO”

1. Il regolamento in oggetto, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina - a decorrere dal 1° gennaio 2014 – l’imposta unica comunale I.U.C. limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TA.RI.).
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 “ASSIMILAZIONE”

1. Per l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani si rimanda alla disciplina dell’apposito regolamento comunale di Igiene Urbana.

ART. 3 “PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO E DEFINIZIONI”

1. Presupposto per l’applicazione della tassa è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo ed anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo coperte e chiuse su almeno tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, le superfici prive di “locali” di cui alla lettera a). Ad esempio rientrano tra le aree scoperte le tettoie, i balconi, le terrazze, il cinema all’aperto, i parcheggi,....;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
 - d) *utenze non domestiche*, le superfici diverse da quelle domestiche,, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La residenza anagrafica, la presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di rete (*ad esempio gas e luce*) costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente potenzialità di produzione rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

ART. 4 “SOGGETTO ATTIVO”

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste – interamente o prevalentemente – la superficie dei locali ed aree tassabili. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente da tassa.

ART. 5 “SOGGETTI PASSIVI”

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 642, Legge 147/2013, la tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse (art. 1 – comma 642 - L. 147/2013).
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei (6) mesi nel corso dello stesso anno, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie (art. 1 – comma 643 - L. 147/11).
4. Secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 644 della più volte riportata Legge, nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 6 “SCUOLE PUBBLICHE”

1. Ai sensi dell'art.1, comma 655, L. 147/2013, la tassa dovuta per il servizio di gestione rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 248/07 convertito con modificazioni dalla Legge 31/08. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 7 “SUPERFICI”

1. Sono assoggettati alla tassa i locali e/o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed insistenti totalmente o prevalentemente nel territorio comunale.

2. Si considerano suscettibile di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, come definiti all'art. 3, comma 2, lettera a);
 - b) le aree scoperte operative, come si evince all'art. 1, comma 641, della legge 147/2013;
 - c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ed attività similari.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è uguale o maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Per le unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile. In caso di difficoltà nell'acquisizione della stessa, la superficie imponibile è pari all'ottanta per cento di quella catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/98. La superficie calpestabile delle "aree scoperte" è misurata sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
5. In sede di prima applicazione si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

ART. 8 "ESCLUSIONI"

1. Sono escluse dalla tassa:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali adibiti a civili abitazioni quali balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi;
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, non operative, a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni;
 - c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. non detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi, o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune;
2. Non sono, inoltre, soggetti alla T.A.R.I, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici (cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili) ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) unità immobiliari prive di suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici a rete come ad esempio gas e luce;

- c) fabbricati oggettivamente inagibili e di fatto inutilizzati;
 - d) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - e) fabbricati oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in presenza di regolare licenza, permesso, concessione o autorizzazione limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data di effettiva ultimazione dei lavori;
 - f) edifici in cui viene pubblicamente esercitato il culto (chiese, moschee, templi e simili);
 - g) superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, ricerca, radiologia e simili;
 - h) superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità di superfici destinati ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e simili;
 - i) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - j) superfici adibite all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento, legnaie, fienili e simili depositi agricoli, ove effettivamente condotti da imprenditori agricoli.
3. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

ART. 9 *“RIDUZIONI DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI”*

1. Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 649 – primo periodo, , della L. 147/2013, nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in modo prevalente e continuativo, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. L'individuazione delle superfici di cui al comma 1 (ossia superfici produttive come tali sia di rifiuti urbani che di rifiuti speciali) è calcolata in maniera forfettaria applicando alla superficie le seguenti percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività economica:

ATTIVITA'	% di riduzione della superficie promiscua
<i>Autocarrozzerie</i> -----	50 %
<i>Autofficine per la riparazione veicoli</i> ---	50 %
<i>Autofficine di elettrauto</i> -----	50 %
<i>Distributori di carburante</i> -----	50 %
<i>Rosticcerie</i> -----	20 %
<i>Pasticcerie</i> -----	20 %
<i>Lavanderie</i> -----	20 %
<i>Ambulatori medici e dentistici(*)</i> -----	20 %
<i>Verniciatura</i> -----	50 %
<i>Galvanotecnici</i> -----	50 %
<i>Fonderie</i> -----	50 %

(*) non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/78

- Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione di cui al comma 1 non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco sopra riportato, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
- Quanto previsto dai commi precedenti di questo articolo viene riconosciuto soltanto ai contribuenti che provvedano a presentare all'Ente idonea dichiarazione, originaria o di variazione, con indicazione delle superfici produttive di rifiuti speciali nonché a produrre valida documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento presso imprese a ciò abilitate, copie formulari di trasporto dei rifiuti, ecc).

ART 10 "RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO DAL PRODUTTORE,"

- Le utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo.
- Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare entro il 20 gennaio dell'anno successivo l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari relativi all'attività di riciclo.

3. La riduzione opera per quote ed è riconosciuta con la seguente gradazione:
 - a) riduzione del **30%** per produzione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 30% e fino al 40% della produzione totale annua del rifiuto;
 - b) riduzione del **50%** per produzione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 40% e fino al 60% della produzione totale annua del rifiuto;
 - c) riduzione del **70%** per produzione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 60% della produzione totale annua del rifiuto.

La stima della produzione totale annua del rifiuto sarà effettuata sulla base degli indici di produttività medi del rifiuto attestati dal gestore del servizio pubblico in funzione della tipologia.
4. La quota del tributo non dovuta è determinata a consuntivo in base a quanto indicato ai commi precedenti.

ART 11 “TARIFFA DELLA TASSA”

1. Il tributo comunale, ai sensi dell’art. 1, comma 650, della L. 147/2013, è corrisposto in base a tariffa per anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo in oggetto, ai sensi dell’art. 1, comma 652, della L. 147/2013, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

ART. 12 “COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI”

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’art. 15 del D. Lgs. n. 36/2003 individuati in base ai criteri definiti dal DPR n. 158/99.
2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono definiti annualmente sulla base del Piano Finanziario di cui all’art. 1, comma 683 della L. 147/2013;

ART. 13 “ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA”

1. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. Il provvedimento di determinazione delle tariffe della tassa stabilisce altresì: **a)** la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e non domestiche, indicando il criterio adottato; **b)** i coefficienti Ka, Kb (*delle utenze domestiche*) e Kc, Kd (*delle utenze non domestiche*), di cui all’allegato 1 del DPR 158/99.

2. Le tariffe sono composte da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/99, come già specificato al comma 1) di questo articolo, le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica (tali utenze sono state definite all'art. 3, comma 2, lettere c) e d) di questo regolamento);
4. Nel caso di abitazione utilizzata anche per lo svolgimento di una qualche attività (professionale, artigianale, .. ecc.), la tassa è liquidata applicando due distinte tariffe alle relative superfici d'uso risultanti dalla dichiarazione o accertate dall'Ente.
5. La tassa relativa alle aree scoperte operative è liquidata con l'attribuzione della stessa tariffa applicata ai locali a cui la stessa è asservita.

ART. 14 *“DETERMINAZIONE NUMERO OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE”*

1. Ai sensi del DPR 158/99 la tariffa del tributo delle utenze domestiche è commisurata , oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti del nucleo familiare.
2. Per gli immobili nei quali vi siano uno o più soggetti residenti (“utenze domestiche residenti”) la tariffa viene applicata in base al numero degli occupanti risultante dai registri anagrafici e salva la possibilità di accertare la presenza di ulteriori occupanti non residenti e non appositamente dichiarati. A tal fine:
 - a) sono considerati nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove;
 - b) nel numero di occupanti devono essere considerati - e come tali dichiarati - anche i soggetti che, pur non anagraficamente residenti, dimorino in quell'abitazione in modo non occasionale;
 - c) nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo;
 - d) la variazione delle risultanze anagrafiche decorre dal giorno in cui la stessa è avvenuta;
 - e) le variazioni del numero di occupanti devono essere dichiarate al Comune con le modalità e nei termini previsti da questo regolamento, fatta eccezione per

le variazioni del numero degli occupanti residenti che vengono invece rilevate d'ufficio;

3. Per gli immobili nei quali non risulti alcun soggetto residente e per gli alloggi di cittadini residenti all'estero iscritti all'A.I.R.E. il numero degli occupanti è presuntivamente stabilito in un occupante, salva la possibilità di accertare eventuali ulteriori occupanti;
- 3 *bis* Per le "ATTIVITÀ' RICETTIVE NON ALBERGHIERE" (es. case per ferie, ostelli per la gioventù, esercizi di affittacamere, bed & breakfast, ecc.), il numero degli occupanti è stabilito nella classe utenze domestiche "sei e più componenti";
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito sono considerate, ai fini tariffari, utenze domestiche alle stesse condizioni applicate all'immobile di cui costituiscono pertinenze. Si assume come pertinenziale il garage e/o la cantina risultante tale anche ai fini ICI/IMU.

ART. 15 "CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE"

1. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal DPR n. 158/99.
2. Il comune di Casalpusterlengo ha una popolazione superiore a 5000 abitanti pertanto le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie di attività qui di seguito riportate:
 - 01 – Muse, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
 - 02 - Cinematografi, teatri
 - 03 – Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
 - 04 – Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
 - 05 – Stabilimenti balneari
 - 06 - Autosaloni, esposizioni
 - 07 – Alberghi con ristorante
 - 08 – Alberghi senza ristorante
 - 09 - Casa di cura e di riposo
 - 10 - Ospedale
 - 11 - Agenzie, studi professionali, uffici
 - 12 - Banche e istituti di crediti
 - 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
 - 14 - Edicola, farmacia, plurilicenze, tabaccaio
 - 15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
 - 16 - Banchi di mercato beni durevoli
 - 17 – Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

- 18 – Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista,
- 19 – Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 – Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 – Attività artigianali di produzione di beni specifici
- 22 – Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, mense, pub, birrerie
- 23 - Mense, birrerie, amburgherie
- 24 – Bar, caffè, pasticceria
- 25 – Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26 – Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28 – Ipermercati di generi misti
- 29 – Banchi di mercato generi alimentari
- 30 - Discoteche, nigh-club

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

ART. 16 *“MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO”*

1. La tassa è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Al venir meno delle condizioni di criticità sopra esposte, la TARI è dovuta interamente (ossia 100% della tariffa).

ART. 17 *“RIDUZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO”*

1. Per le utenze domestiche che dispongono e conferiscono i propri rifiuti organici nei “mini-composter” si applica una riduzione pari a €. 20,66 da portare in detrazione sull'ammontare complessivo della tassa, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della presentazione di apposita istanza; quest'ultima, dovrà essere corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore e dovrà specificare l'utilizzo continuativo dello stesso. La suddetta

istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Resta inteso che ai soggetti di cui al seguente comma, non verrà effettuato il servizio di raccolta porta a porta, sia per la frazione organica che per il rifiuto verde, da orti e giardini, ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento di "Igiene Urbana".

ART. 18 *"ALTRE RIDUZIONI TARIFFARIE"*

1. La tariffa della tassa è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 6 mesi dell'anno: riduzione del 30% (quota fissa e quota variabile);
 - fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 10% (quota fissa).
2. Per le attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dare luogo ad entrate derivanti dal recupero o riciclo dei rifiuti medesimi sotto forma di energia o materie prime secondarie, la tariffa è ridotta del 20% (quota fissa e quota variabile).
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione o di variazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

ART. 19 *"ULTERIORI RIDUZIONI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 660, DELLA LEGGE 147/2013 COME MODIFICATO DALL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 68/2014"*

1. Valutato l'attuale contesto economico-finanziario che interessa (nella specifica realtà territoriale di Casalpusterlengo) alcune tipologie di attività economiche, si ritiene opportuno, al fine di mitigare gli effetti penalizzanti e sperequativi connessi all'applicazione del nuovo tributo IUC-TARI, di applicare quanto stabilito dall'articolo 1, comma 660, della Legge in oggetto indicata, prevedendo una riduzione percentuale della tariffa per le sottoesposte utenze non domestiche:

Categoria	Riduzione da Autorizzazione di Spesa
4 – Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	18,00%
22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria, pub	31,10%
23 – Mense, birrerie, amburgherie	31,10%
24 – Bar- caffè-pasticceria	31,10%
27 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio	31,10%

ART. 20 “TRIBUTO GIORNALIERO”

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è dovuto il tributo in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento del tributo.
5. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

Art. 21 “TRIBUTO PROVINCIALE”

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio

delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.

ART. 22 "DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE"

1. I soggetti passivi della TARI sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, su modello predisposto dal Comune, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
2. In deroga a quanto disposto dall'art. 1, comma 684, nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 D. Lgs. 446/97, la denuncia, che si riferisce all'inizio o alla cessazione del possesso o detenzione nonché alla variazione di quanto precedentemente dichiarato, deve essere presentata entro il termine del 20 gennaio dell'anno successivo rispetto a quello in cui l'evento si è verificato (*per evento s'intende la cessazione, la nuova iscrizione, la variazione*).
3. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui è avvenuta la variazione di residenza o altra variazione (per es. modifica della superficie) nonché a quello in cui ha avuto inizio l'utenza (nuova iscrizione).
4. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: da qualsiasi soggetto maggiorenne del nucleo familiare nel caso di residenti e, nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati produce effetti anche per gli altri.
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - f) l'indirizzo di posta elettronica certificata.
8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R., o è inviata in via telematica sia per posta elettronica allegando copia del documento di identità, sia attraverso la PEC con firma digitale. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

ART. 23 "VERSAMENTO ED IMPORTI MINIMI"

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice o elettronica, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo sui rifiuti (quota fissa e quota variabile) e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo.
2. La tassa comunale è versata al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24).
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in numero 3 rate, scadenti il 30 Aprile (1° acconto), il

31 Luglio (2° acconto) nonché il 30 Novembre (3° saldo/conguaglio) dell'anno corrente. L'acconto, quale somma della prima e della seconda rata, rappresenta il 70% (1° → 35% / 2° → 35%) del dovuto annuo TARI calcolato sulla base delle tariffe dell'anno corrente. Il saldo/conguaglio è dato da un'unica rata ed è pari alla differenza tra il dovuto TARI annuo e quanto versato in acconto. Le eventuali iscrizioni/variazioni/cessazioni intervenute nei mesi di novembre e dicembre non considerate pertanto nel modello di pagamento F24 relativo al saldo/conguaglio, verranno comunque gestite da parte del servizio competente mediante emissione/variazione puntuale rispettivamente delle nuove iscrizioni/modificazioni e cessazioni.

4. Tali scadenze potranno essere modificate in relazione ad eventuali norme legislative di differimento dei termini di approvazione del Bilancio di previsione ovvero in caso di modifiche delle tariffe.
5. Per il solo anno 2014 la tassa è liquidata in n. 3 rate con le seguenti scadenze:
 - a) l'acconto è suddiviso in 2 rate scadenti 31/07/2014 e 31/10/2014; lo stesso risulta pari al 70% dell'importo dovuto nell'anno 2013 a titolo di TARES, non computando a tal fine la maggiorazione per i servizi indivisibili dovuta per il medesimo anno. Per le nuove occupazioni decorrenti dopo il 31 dicembre 2013 l'importo delle corrispondenti rate per l'anno 2014 è rapportato alla misura del 70% del tributo dovuto per l'anno 2014 applicando comunque le tariffe TARES vigenti lo scorso anno;
 - b) il saldo/conguaglio è dato da un'unica rata con scadenza 27/02/2015 e tiene conto delle effettive tariffe TARI 2014 approvate.
6. Non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a €. 10,00 per anno d'imposta.

ART. 24 "DILAZIONI DI PAGAMENTO ED ULTERIORI RATEIZZAZIONI"

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nella ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti dalla liquidazione fino ad un massimo di sei rate mensili.
2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi di pagamento e deve essere motivata e documentata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà (producendo ad es. l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto

dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito).

- a) La rateizzazione potrà essere concessa qualora l'importo complessivo oggetto della richiesta, sia superiore a 200,00 €.;
 - b) La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, con maturazione fino al giorno di effettivo pagamento. Il provvedimento è emanato dal Funzionario Responsabile del tributo;
 - c) In caso di mancato pagamento di una rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.
3. Qualora a seguito di ricezione del "sollecito di pagamento" (atto notificato a norma di legge e comunque successivo all'invio degli avvisi di pagamento) il soggetto passivo non sia in grado di versare la tassa in unica soluzione ed entro breve termine, come riportato nell'atto stesso, è possibile concedere la rateizzazione così come regolamentata al comma precedente di questo articolo.

ART. 25 "VERIFICHE ED ACCERTAMENTI"

1. L'attività di controllo è effettuata con le modalità stabilite in materia di I.U.C. dall'art. 1, commi 692 e ss., della Legge 147/2013.
2. Il tributo è accertato in base alle vigenti disposizioni di legge, tra cui, ai sensi dell'art. 1, comma 701, della Legge 147/2013, l'art. 1, commi 161 a 170 della Legge 296/2006. Il tributo oggetto di accertamento deve essere versato entro 60 giorni dalla notifica del relativo atto con le modalità di pagamento indicate nell'atto.
3. Sulle somme dovute per avvisi di accertamento e/o liquidazione, comprensivi di sanzioni e interessi, può essere concessa una rateizzazione, con rata minima di €. 50,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili.
4. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
6. Le notifiche degli atti di accertamento IUC-TARI sono effettuate, quando possibile, anche tramite PEC.

7. Ai fini del potenziamento del servizio tributi, una quota delle somme effettivamente riscosse a seguito della emissione degli avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata, con modalità stabilite dalla Giunta, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

ART. 26 “SANZIONI ED INTERESSI”

1. In materia di sanzioni si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, commi 695 e ss, della Legge 147/2013 nonché le relative previsioni regolamentari contenute nel regolamento delle entrate comunali.
2. Per quanto non specificamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
3. Sulle somme dovute a seguito di violazione si applicano gli interessi al tasso legale aumentato di due punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
4. Nell’attività di recupero delle annualità pregresse non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, risulti, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, inferiore ad euro 30,00. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

ART. 27 “RIMBORSI”

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi pari al tasso legale, a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall’articolo precedente, al comma 3, del presente regolamento, con maturazione

giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

4. Non sono eseguiti rimborsi per importi unitari, comprensivi di interessi, inferiori ad €. 30,00.

ART. 28 *“RISCOSSIONE COATTIVA”*

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

ART. 29 *“FUNZIONARIO RESPONSABILE IUC-TA.RI”*

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ART. 30 *“ACCERTAMENTO CON ADESIONE”*

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge n. 449/97 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'Istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D. Lgs 218/97.

ART. 31 *“TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”*

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D. Lgs 196/2003.

ART. 32 *“ABROGAZIONE E NORME DI RINVIO”*

1. Alla data di entrata in vigore della IUC-TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 704, della legge 147/2013 e smi, è soppressa l'applicazione del TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in vigore dal 1/01/2013 al 31/12/2013) . Per quest'ultimo e per la T.A.R.S.U. (Tassa

rifiuti solidi urbani in vigore fino al 31/12/2012), rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse, entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

ART. 33 *“ENTRATA IN VIGORE”*

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.